

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è regolamentato mediante contratti individuali, per i quali è richiesta la forma scritta. Detti contratti sostituiscono i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

FERIE E RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE

Il periodo di ferie spettante è stabilito in 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Ai dipendenti assunti dopo la stipulazione del Contratto spettano, nei primi tre anni di servizio, 26 giorni lavorativi di ferie, comprensivi delle due giornate di cui alla citata Legge n. 937 del 1977.

A tutti i dipendenti sono, altresì, attribuiti 4 giorni di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della Legge n. 937 del 1977. E' considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.

Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. All'atto della cessazione dal servizio, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, debitamente documentate dal Dirigente dell'Unità Organica di appartenenza, si procederà al pagamento sostitutivo delle stesse.

Le ferie vanno fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, in modo da assicurare comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 10 giugno - 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle stesse deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. Si precisa, al riguardo, che il dipendente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio di appartenenza dell'evento interruttivo e del recapito, se diverso da quello abituale. Detto Servizio dovrà darne immediata comunicazione al Servizio del personale per gli accertamenti medici dovuti.

ASSENZE DAL SERVIZIO

A decorrere dall'entrata in vigore del Contratto, sono inapplicabili, per incompatibilità con la nuova disciplina contrattuale, le norme che fissavano in 45 giorni il limite massimo di congedo straordinario nonché quelle che prevedevano la riduzione di un terzo della retribuzione per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario (per malattie brevi, nascita figli, matrimonio, lutto di famiglia, partecipazioni a concorsi ed esami, astensione facoltativa per maternità).

Sono inapplicabili le disposizioni normative disciplinanti le assenze dal servizio del personale per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, comprese quelle riguardanti il personale che sia mutilato o invalido di guerra o per servizio e che debba attendere alle cure richieste dal suo stato invalidante.

Risulta, altresì, inapplicabile la normativa concernente l'aspettativa per infermità, mentre rimangono in vigore le norme vigenti relative alla disciplina del congedo straordinario per richiamo alle armi, dell'aspettativa per servizio militare, dell'aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio, dell'aspettativa per coniuge all'estero nonché dell'aspettativa per l'assolvimento di funzioni pubbliche.

Pertanto, le assenze dal servizio sono disciplinate come segue:

Permessi retribuiti

A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i soli eventi relativi a:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni l'anno;
- lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: tre giorni consecutivi per evento.
- matrimonio: quindici giorni consecutivi.

A domanda del dipendente possono, inoltre, essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.

I permessi di cui sopra possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione.

Resta applicabile la normativa vigente sulla concessione di permessi retribuiti per l'assistenza di portatori di handicap, secondo le condizioni già rese note con Ordini di Servizio n. 27/92 dell'8/6/1992, n. 36/92 del 6/8/1992 e n. 1/94 dell'11/11/1994. Si precisa che i permessi da ultimo citati non riducono le ferie.

Permessi brevi

Resta confermata dalla normativa contrattuale la disciplina relativa alla concessione di permessi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. Si ricorda che tali permessi non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero ordinario e non possono superare le trentasei ore annue. Si rimanda, sull'argomento, all'ordine di Servizio n. 18/95 del 17/5/1995.

Assenze per malattia

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio precedente all'ultimo episodio morboso.

Detto periodo di assenza per malattia non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del citato periodo di conservazione del posto.

Superato detto periodo di diciotto mesi, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per malattia per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza alcun trattamento retributivo e con diritto alla conservazione del posto. In tale ultimo caso, l'Ente, su richiesta del dipendente, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso per verificare la sussistenza dell'idoneità dell'impiegato a svolgere proficuo lavoro.

Superati i due periodi di conservazione del posto (diciotto mesi retribuiti e diciotto mesi non retribuiti), nonché nel caso in cui, a seguito di accertamento effettuato dall'Ente, l'impiegato sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere proficuo lavoro, l'Ente stesso ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo all'impiegato l'indennità sostitutiva del preavviso.

L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata al Servizio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno

in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

L'obbligo di presentazione del certificato medico rende inapplicabile la disposizione del Regolamento Organico del Personale che disciplinava la facoltà del dipendente di richiedere la visita medica di controllo in sostituzione del certificato medico.

Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne notizia contestualmente alla comunicazione di malattia, indicando il relativo indirizzo.

Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione al Servizio di appartenenza, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, che ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi.

Le disposizioni relative alle assenze per malattia si applicano alle assenze iniziate successivamente alla data di stipulazione del Contratto, dalla quale si computa il previsto termine di tre anni. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

Assenze per maternità

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché il trattamento economico accessorio, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 integrata dalla legge n. 903 del 1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati come permessi retribuiti e, pertanto, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio, non riducono le ferie, danno diritto all'intera retribuzione, fatta eccezione per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate alla effettiva prestazione. Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma secondo, della legge n. 1204 del 1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, trenta giorni annuali di permesso retribuito.

Permessi non retribuiti

Resta in vigore la normativa di cui all'art. 34 del Regolamento Organico del Personale disciplinante il diritto del personale a trenta giorni di permesso non retribuito per particolari motivi privati.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA RESIDENZA

L'art. 26 del Contratto prevede, tra i doveri del dipendente, l'obbligo di comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

- 1) per dimissioni volontarie dell'impiegato;
- 2) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili all'Ente;
- 3) per decesso dell'impiegato;
- 4) per superamento dei citati periodi di conservazione del posto in caso di assenza per malattia nonché qualora l'impiegato sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
- 5) per superamento dei periodi di conservazione del posto in caso di assenza dell'impiegato dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché in caso di inabilità permanente dovuta a dette cause;
- 6) in caso di sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso o senza preavviso per le violazioni di cui al Codice disciplinare, regolamentato dall'art. 28 del Contratto.

La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire sia ad iniziativa del dipendente che dell'Ente.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente; nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, lo stesso è tenuto a specificarne contestualmente la motivazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso.

I termini di preavviso sono i seguenti:

anni di servizio:	mesi di preavviso:
fino a 5	2
oltre 5 e fino 10	3
oltre 10	4

In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.

I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere su quanto dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso dallo stesso eventualmente non dato.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro sia all'inizio che durante il preavviso, con il consenso dell'altra parte.

In caso di raggiungimento, da parte del dipendente, del limite massimo di età per il mantenimento in servizio, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.

In caso di decesso del dipendente, l'Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile.

10. MODIFICHE REGOLAMENTARI DEI FONDI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA DEGLI ENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 70/1975.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è intervenuto sulla questione emanando, in data 30/3/1996, la circolare, di pari oggetto, che si riporta di seguito:

“Da parte di taluni Enti è stata rappresentata l'esigenza che in ordine alle modifiche della normativa regolamentare dei fondi di cui all'oggetto, da apportare a seguito dell'articolo 15 della legge n. 724/1994 e dell'articolo 39, comma 1, del CCNL/1995, siano dettate linee guida per soluzioni, per quanto possibile omogenee per il comparto, dirette ad assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi medesimi in conformità della loro originaria natura e finalità.

Avuto riguardo alle risultanze della conferenza dei servizi tenutasi il 29 marzo u.s., fra i rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro, a conclusione di incontri a livello tecnico, si indicano i principi informativi della nuova disciplina:

1) Decorrenza

Le modifiche della disciplina regolamentare dei fondi in argomento, come espressamente previsto dall'articolo 39, 12 comma, del CCNL/1995, non potranno che avere decorrenza dal 1° gennaio 1995, con validità riferita alla durata del vigente contratto collettivo.

2) Omogeneizzazione delle basi di calcolo

L'inclusione della i.i.s. nel calcolo differenziale e l'esigenza di ripristinare la funzione integrativa dei fondi richiedono che siano messi a confronto elementi retributivi omogenei (stipendio ed eventuali voci fisse e continuative, ivi compresa la i.i.s.).

3) Minimo garantito

Rilevato che il nuovo sistema di calcolo derivante dalla omogeneizzazione delle basi messe a confronto può non assicurare a tutto il personale iscritto una adeguata integrazione, si conviene sulla opportunità della previsione di un "minimo garantito".

L'importo minimo individuale dovrà essere pari allo 0,50% della retribuzione imponibile del fondo, per ogni anno di servizio utile, fino ad un massimo del 20% in presenza di 40 anni di servizio e, comunque, non dovrà essere inferiore alla misura del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, aumentato del 25%, per 40 anni di servizio.

4) Tetto del trattamento pensionistico complessivo

Il trattamento pensionistico annuo complessivo non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione annua utile, presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'a.g.o. .

5) Pensioni liquidate fino al 31/12/1994

Si conviene per l'inserimento nei provvedimenti modificativi della disciplina dei fondi di una disposizione quale quella contenuta nelle delibere INAIL e INPS, intesa a confermare la validità della previgente disciplina sulla corresponsione della i.i.s. per le pensioni liquidate fino al 31/12/1994, trovando tale previsione riscontro nel disposto del comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 724/1994.

Dalle proiezioni finanziarie, per il triennio 1995-1997, esaminate nelle riunioni tecniche è emerso che gli oneri connessi alle modifiche regolamentari nei sensi sopra e spostati non sono maggiori di quelli sostenuti secondo la normativa vigente fino al 31 dicembre 1994, a titolo di trattamento integrativo del fondo e di i.i.s. a carico degli Enti.

Le delibere modificative della disciplina dei fondi dovranno essere inviate, per la prescritta approvazione, ai Ministeri vigilanti, eccezione fatta per quelle degli enti di cui alla legge n. 88/1989, immediatamente esecutive ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della predetta legge."

11. ANNO 1995; REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE: ART. 2, COMMA 14, DELLA LEGGE 8.8.1995, N. 335.

L'art. 21 comma 14, della Legge 8.8.1995, n. 335, ha così disposto ai fini dell'integrazione al trattamento minimo di pensione:

"All'articolo 6 comma 1, lettera b), del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»".

La normativa concernente l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo di pensione in dipendenza del reddito è stata introdotta, a far data dal 1° ottobre 1983, dall'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con la citata legge 11 novembre 1983, n. 638.

Pertanto, a norma dell'articolo 6 della Legge 638/1983, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, dall'art. 11 - comma 38, della Legge 24.12.1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8.8.1995, n. 335, con effetto dall'anno 1995, l'integrazione al trattamento minimo di pensione non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

In dettaglio:

ANNO 1995

Per l'anno 1995 e, quindi, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1995, l'integrazione al trattamento minimo non spetta:

1- pensionati non coniugati ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati -

Se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestito dall'INPS, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1995 = L. 16.287.700 = limite di reddito personale dato da
L. $626.450 \times 13 \times 2$;

2- pensionati coniugati e non legalmente ed effettivamente separati -

a)- se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1995 = L. 16.287.700 = limite di reddito personale dato da
L. $626.450 \times 13 \times 2$

b)- se il pensionato ha redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) , oppure redditi cumulati con quelli del coniuge assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e cioè:

Anno 1995 = L. 32.575.400 = limite di reddito cumulato dato da
L. $626.450 \times 13 \times 4$

ANNO 1993 - ANNO 1994

Per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza compresa entro l'anno 1993, non si tiene conto dei redditi del coniuge, ma solo di quelli del pensionato; per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994, si considerano anche i redditi del coniuge del pensionato purché non legalmente ed effettivamente separato.

1- PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA ENTRO L'ANNO 1993

Per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993, rimane in vigore la previgente normativa e per l'integrazione al trattamento minimo non si terrà conto dei redditi del coniuge ma solo di quelli del pensionato.

Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni Lavoratori

dipendenti gestito dall'INPS calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

2- PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 1994

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al trattamento minimo non spetta, oltre che nel caso in cui il pensionato abbia redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni Lavoratori dipendenti gestito dall'INPS calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, anche nel caso in cui l'importo dei redditi del pensionato, cumulato con quello del coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato ed assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia superiore a cinque volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione del reddito l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Qualora il reddito personale o cumulato risulti inferiore ai limiti previsti, "...l'integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso".

12. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1995; ART. 1 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 NOVEMBRE 1995.

L'art. 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che, con effetto dal 1995, il termine stabilito ai fini della perequazione automatica delle pensioni dall'art. 11 comma 1. del decreto legislativo 30.11.1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni (adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno) è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995 in misura pari a + 5,2 dal 1° gennaio 1996 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, detta percentuale di variazione da applicare alle pensioni erogate dall'Enasarco aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, si calcola, a far data dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5 della Legge 28.2.1986, n. 41, per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'I.N.P.S.

Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo, detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo, la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ENASARCO PER L'ANNO 1995 CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1996.

TABELLA A

PERIODO	MINIMO I.N.P.S. all'1.11.1994	FASCE IMPORTO DI PENSIONE	AUMENTO
dal 1.11.1994	626.453	a) sino a L. 1.252.900	5,2%
		b) da L. 1.252.901	
		a L. 1.879.350	4,68%
		c) da L. 1.879.351 in poi	3,9%

Per cui, partendo dal Minimo Enasarco al 1° novembre 1994 pari a L. 370.250=, il minimo di pensione Enasarco dal 1° gennaio 1996 è il seguente:

TABELLA B

$L. 370.250 + 5,2\% = 370.250 + 19.253 = L. 389.500$ (arrotondato), minimo dall'1.1.1996

Il minimo di pensione I.N.P.S. al 1° novembre 1994 pari a L. 626.450 è quindi passato, dal 1° gennaio 1996, a L. 659.050 arrotondate.

Alle pensioni congelate, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 638/1983, l'aumento si applica sull'importo della pensione da calcolo, rideterminata a norma del comma 6, dell'art. 6 della legge medesima. Se in conseguenza di detta perequazione l'importo della pensione da calcolo risultasse, alle singole scadenze, inferiore a quello del trattamento "congelato", dovrà essere garantito l'importo congelato.

14. REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ANNO 1996; ART. 2, COMMA 14, DELLA LEGGE 8.8.1995, n. 335.

La normativa concernente l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo di pensione in dipendenza del reddito è stata introdotta, a far data dal 1° ottobre 1983, dall'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'art. 2, comma 14, della legge 8.8.1995, n. 335, ha così disposto ai fini dell'integrazione al trattamento minimo di pensione: "All'articolo 6, comma 1, lettera b), del

decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge il novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

Pertanto, a norma dell'articolo 6 della legge 638/1983, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, dall'art. 11 - comma 38, della legge 24.12.1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8.8.1995, n. 335, con effetto dall'anno 1995, l'integrazione al trattamento minimo di pensione non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

ANNO 1996

Per l'anno 1996 e quindi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'integrazione al trattamento minimo non spetta:

1- pensionati non coniugati ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati -

Se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1996 = L. 17.135.300 = limite di reddito personale dato da

L. 659.050 x 13 x 2;

2- pensionati coniugati e non legalmente ed effettivamente separati -

a)- se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1996 = L. 17.135.300 = limite di reddito personale dato da
L. 659.050 x 13 x 2;

b)- se il pensionato ha redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), oppure redditi cumulati con quelli del coniuge assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e cioè:

Anno 1996 = L. 34.270.600 = limite di reddito cumulato dato da
L. 659.050 x 13 x 4.

LIMITE DI REDDITO CONIUGALE CHE ESCLUDE L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO:

A) - PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994

ANNO 1994: Oltre L. 39.152.750
(limite di reddito cumulato dato da L. 602.350 x 13 x 5)

ANNO 1995: Oltre L. 40.719.250
(limite di reddito cumulato dato da L. 626.450 x 13 x 5)

ANNO 1996: Oltre L. 42.838.250
(limite di reddito cumulato dato da L. 659.050 x 13 x 5)

B) - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994

ANNO 1995: Oltre L. 32.575.400
(limite di reddito cumulato dato da L. 626.450 x 13 x 4)

ANNO 1996: Oltre L. 34.270.600
(limite di reddito cumulato dato da L. 659.050 x 13 x 4)

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione del reddito l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Circa il computo dei redditi, è opportuno precisare che ai sensi dell'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha apportato modificazioni all'art. 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, è rimasta in vigore la disciplina già vigente che non prevedeva l'esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata che pertanto, per le suddette pensioni, si debbono continuare a valutare.

Qualora il reddito personale o cumulato risulti inferiore ai limiti previsti"l'integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso".

15. SMOBILIZZO DEI PATRIMONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI PUBBLICI

Il decreto legislativo 104/96, pubblicato in G.U. n. 52 del 2/2/1996, ha disposto lo smobilizzo dei patrimoni immobiliari degli Enti pubblici, dettando le procedure generali per pervenire a tale risultato.

Lo stesso decreto legislativo ha dettato anche una disciplina per le locazioni dei fabbricati, abitativi e non.

Capitolo II

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE NEI SUOI VARI SETTORI OPERATIVI

1. LA GESTIONE GENERALE: IL MOVIMENTO FINANZIARIO E LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il movimento finanziario generale del 1995 è ammontato a L. 16.159,62 miliardi a livello di riscossioni e pagamenti (1994: L. 15.854,77 miliardi + 1,92 %) e a L. 16.276,16 miliardi a livello di accertamenti e impegni (1994: L. 16.368,63 miliardi - 0,56%).

I movimenti dell'entrata e della spesa sono avvenuti regolarmente, secondo la necessità della gestione. Flussi straordinari di cassa si sono presentati in occasione di scadenze di titoli di Stato e sono stati tempestivamente segnalati sì che il reimpiego ha potuto essere ogni volta immediato.

La collocazione più proficua e tempestiva delle disponibilità di cassa è stata preoccupazione costante dell'Amministrazione. L'avanzo di cassa che si rileva dalla situazione amministrativa (L. 1.476,91 miliardi all'inizio dell'esercizio; L. 1.588,72 miliardi alla fine dell'esercizio) non è indicativo di questa situazione: si tratta infatti di una brevissima giacenza di fine anno in relazione ad impieghi provvisori in titoli di Stato scaduti entro il 31-12-1995 e reimpiegati nei primi giorni del 1996.

La situazione amministrativa al 31-12-1995 evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 929.908.789.216 di cui il Bilancio di previsione del corrente esercizio 1996 ha già tenuto conto per la somma di L. 666.082.170.550.

Pertanto l'avanzo di amministrazione iniziale del Bilancio di previsione 1996 dovrà essere aumentato da L. 666.082.170.550 a L. 929.908.789.216 .

1.a LA GESTIONE GENERALE: I COSTI DI GESTIONE

Le voci significative del conto economico in materia di costi della gestione dell'Ente sono quelle denominate "Oneri per il personale in attività di servizio" e "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi".

Nel rendiconto finanziario tali voci di spesa sono analizzate nei vari capitoli; ma esse sono anche suddivise nelle due rubriche:

- a) per l'amministrazione generale;
- b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente.

Esse vanno pertanto considerate distintamente per ciascuna delle due componenti.

Si premette peraltro - anche per seguire l'impostazione che a questo discorso è stata data nelle ultime relazioni ai conti consuntivi - un prospetto in cui le suddette spese sono analizzate, ciascuna, nelle due componenti di cui si è detto e vengono poste a confronto con quelle sostenute nel precedente esercizio, indicando, altresì, le percentuali di scostamento che si rilevano rispetto ai dati consuntivi dei due anni.

	1994	1995	Differenza in percent.	1994/1993 in percent.
Oneri per il personale in attività di servizio				
gestione generale	42.829.624.681	42.540.272.546	-0,68%	2,83%
gestione immobiliare (portici)	9.742.698.115	10.423.488.456	6,99%	2,47%
	52.572.322.796	52.963.761.002	0,74%	2,76%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
gestione generale	14.180.161.915	11.079.786.268	-21,86%	-0,48%
gestione immobiliare	33.559.537.491	38.239.076.236	13,94%	2,63%
	47.739.699.406	49.318.862.504	3,30%	1,68%
	100.312.022.202	102.282.623.506	1,96%	2,25%